

Il Consiglio di stato non assimila le attività di strutture agrituristiche e alberghi

Turismo, Tari con distinguo

Tariffe legate a principi di ragionevolezza e adeguatezza

Pagina a cura
di **SERGIO TROVATO**

I comuni devono fare riferimento ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza nel fissare le tariffe Tari. Pertanto, è illegittimo il regolamento Tari che assimila gli agriturismi agli alberghi, classificandoli nella stessa categoria di attività e applicando la stessa tariffa. L'attività agrituristica non è un'attività economica parificabile a quella alberghiera. L'agriturismo è finalizzato dalla legge all'obiettivo primario di recupero del patrimonio edilizio rurale e non può avere le caratteristiche aziendali di un albergo. Ne consegue che non può essere assoggettato a tassazione con la stessa tariffa, poiché potenzialmente la produzione di rifiuti è nettamente minore. L'importante principio è stato affermato dal Consiglio di stato, quinta sezione, con la sentenza 1162 del 19 febbraio 2019.

Per i giudici di palazzo Spada, l'attività agrituristica è considerata specificazione dell'attività agricola «e non attività assimilabile a quella alberghiera, dalla quale la dividono finalità e regime». L'assimilazione praticata dal comune «implica invece una presunzione di equivalenza di condizione soggettiva: quando, all'opposto, l'ordinamento differenzia le due fattispecie, sia dal punto di vista dello statuto imprenditoriale e delle finalità dell'attività, sia dal punto di vista dell'ordinamento del turismo». La «differenziazione, tipologica e quantitativa, rispetto alle attività commerciali» comporta l'applicazione di tariffe Tari diverse e più modeste per le attività agrituristiche.

Le delibere tariffarie. La Cassazione ha chiarito che non devono essere motivate le delibere che fissano le tariffe della tassa rifiuti per le diverse attività produttive. L'amministrazione comunale ha il potere di differenziare le tariffe tenuto conto della maggiore o minore produzione di rifiuti. Non è richiesta la motivazione della delibera, poiché l'aumento è giustificato dalla copertura dei costi del servizio. Per i giudici di legittimità ordinanza (1977/2018) gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio. La delibera può essere considerata motivata se fa riferimento all'opportunità di aumentare il tributo per conseguire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del

In sintesi

Riferimenti normativi:	Articoli 3, legge 241/1990, 7, legge 212/2000
Atti adottati dai comuni per la tassa rifiuti:	Regolamenti e delibere
I comuni devono indicare nelle delibere tariffarie:	<ul style="list-style-type: none"> Costi di esercizio dell'anno precedente; stime dell'anno di competenza Gettito della tassa; ragioni dell'aumento dei costi e delle tariffe (Consiglio di stato, sentenza 504/2015) Tar Emilia-Romagna, sentenza 1056/2015)

La stagionalità non esclude la tassazione

Attività ricettive soggette al pagamento della tassa rifiuti per l'intero anno anche se stagionali. Lo ha chiarito la Cassazione (sentenza 22756/2016) smentendo le prese di posizione di alcuni giudici di merito sull'esenzione dalla tassa delle strutture ricettive durante il periodo di chiusura stagionale. Secondo la Cassazione gli alberghi pagano la tassa anche nel periodo in cui sono chiusi e l'attività viene sospesa perché è finita la stagione turistica. Nel periodo di sospensione dell'attività non è previsto alcun esonero dal pagamento. Per i giudici di legittimità, «la mancata utilizzazione della struttura alberghiera in questione per alcuni mesi dell'anno di per sé non può corrispondere alla previsione di esenzione dal tributo». Le cause di esclusione dal pagamento della tassa di un immobile adibito ad albergo, o di altra tipologia di struttura ricettiva, «non possono essere individuate nella manca-

ta utilizzazione dello stesso legata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell'utente», così come non possono dipendere dal «mancato utilizzo di fatto del locale o dell'area». E «non è sufficiente la sola denuncia di chiusura invernale senza allegazione e prova della concreta inutilizzabilità della struttura». In senso contrario si sono espressi sulla questione i giudici di merito, che hanno concesso una riduzione tariffaria per il mancato esercizio dell'attività alberghiera durante alcuni mesi dell'anno. Per esempio, la Commissione tributaria provinciale di Livorno, con la sentenza 518/2015, ha ridotto la tariffa del 30% per attività stagionale della struttura alberghiera, poiché la tassa va rapportata all'effettiva produzione di rifiuti. In effetti, la tassa può essere ridotta per le attività stagionali, ma è una scelta dell'amministrazione comunale.

divario tra effettive risorse e costi del servizio. Tuttavia, sulla necessità di motivare o meno le delibere tariffarie non c'è un'uniformità di vedute nella giurisprudenza. Per il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna (sentenza 1056/2015), infatti, la delibera che fissa

le tariffe della tassa rifiuti deve essere motivata e deve indicare i costi di esercizio dell'anno precedente, le stime dell'anno di competenza, il gettito della tassa e le ragioni dell'eventuale aumento dei costi e delle tariffe. Nello stesso modo si è pronunciato il Consiglio di stato con la

sentenza 5616/2010, il quale ha sostenuto che il comune deve motivare la delibera tariffaria. E non può invocare genericamente la necessità di assicurare la tendenziale copertura totale della spesa, senza avere dati certi sullo scostamento tra entrate e costo del servizio. Princi-

pio ribadito con la sentenza 504/2015, secondo cui l'amministrazione comunale deve indicare nella delibera le ragioni che hanno comportato l'aumento delle tariffe della tassa rifiuti, con l'obiettivo di coprire integralmente i costi del servizio. Nonostante sia insindacabile la scelta di privilegiare le utenze domestiche rispetto alle attività produttive. Quindi, possono essere previste tariffe più elevate per le utenze non domestiche.

Agevolazioni e riduzioni. I comuni, con regolamento, possono deliberare riduzioni tariffarie e esenzioni, ma è una loro scelta. Il consiglio comunale può decidere di far ricadere il peso delle agevolazioni fiscali sull'intera platea dei contribuenti oppure di finanziarle con l'iscrizione in bilancio delle relative somme come autorizzazioni di spesa. Va rilevato che le spese non coperte rimangono a carico della collettività e vanno finanziate attraverso la fiscalità generale. Devono essere comunque coperti i costi del servizio. Per ogni contribuente che non paga o paga di meno, se le agevolazioni non vengono finanziate, ci sono altri soggetti che devono sostenere un esborso maggiore. Il trattamento agevolato può essere riconosciuto in presenza di determinate circostanze in cui si presume che vi sia una minore capacità di produzione di rifiuti. Per la Tari, tra l'altro, per le riduzioni tariffarie non viene più fissato dalla norma un tetto massimo: può anche superare il limite del 30% stabilito in passato per la Tarsu. Trattandosi, però, di una libera scelta, il giudice tributario non può sostituirsi all'amministrazione comunale nel concedere un beneficio fiscale, fissandone arbitrariamente la misura.

—© Riproduzione riservata—

FISCO FLASH a cura dello Studio F. Chigione e A. Chio

Fisco

COMPENSAZIONE

Istituito il codice tributo 6899 per la compensazione del credito d'imposta registratori di cassa (Agenzia delle entrate, risoluzione 33/E del 1° marzo 2019)

BANCHE DATI

Si applica l'Iva ordinaria alle forniture di banche dati prive dei requisiti dei codici Isbn o Issn (Agenzia delle entrate, risposta 69 del 1° marzo 2019)

DICHIARAZIONI IVA

Pubblicate le istruzioni

delle dichiarazioni Iva in lingua (Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 3 marzo 2019)

TRASFORMAZIONI

La trasformazione societaria non interrompe l'holding period (Agenzia delle entrate, risposta n. 70 del 1° marzo 2019)

PACE FISCALE

Disponibile il software per la definizione agevolata delle controversie pendenti (Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 6 marzo 2019)

SOPRAVVENIENZE

Le sopravvenienze attive per lo stralcio dei debiti connessi all'accertamento dell'Agenzia delle entrate (Agenzia delle entrate, risposta n. 71 del 5 marzo 2019)

Iva

FONDI RUSTICI

L'affitto di fondi rustici adibiti a vigneto sono esenti da Iva (Corte di giustizia Ue C-278, sentenza 7 marzo 2019)

DETRAIBILITÀ

Se la violazione è formale l'Iva è detraibile (Cassazione civile sezione 5, sentenza n. 6092 del 1° marzo 2019)



La versione integrale è disponibile su www.italiaoggi.it/docio7